



COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

Parere n. 01 del 25.10.2023

Oggetto: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA. COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE, FONDO STRAORDINARI, FONDO ELEVATE QUALIFICAZIONI E FONDO SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE DI MALONNO 2023. PARERE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL C.C.N.L. 16.11.2022.

La sottoscritta Dott.ssa. STOCCHERO SARA, in qualità di Revisore Unico del Comune di Malonno,

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto il 16 novembre 2022;

VISTA la proposta di costituzione del Fondo risorse decentrate personale non dirigente, fondo straordinari, fondo elevate qualificazioni e fondo segretario comunale integrativo per l'anno 2023;

PRESO ATTO dell'art. 79 del CCNL 2019/2021 Funzioni Locali del 16 novembre 2022 che stabilisce le modalità per la costituzione del Fondo risorse decentrate del personale di qualifica non dirigenziale a partire dal corrente anno, nello specifico al comma 7 statuisce quanto segue: *"il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo"*;

PRESO ATTO che l'art. 79 lettera a) prevede la conferma delle risorse di cui all'art. 67 commi 1 e 2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018 che ammontano nello specifico ad **€ 40.213,55**;

EVIDENZIATO che l'art. 79 sopra richiamato dà la possibilità di costituire il fondo prevedendo, in aggiunta a quelle già previste dai precedenti contratti nazionali, le seguenti risorse fuori dal limite di cui sopra:

- Lett. b) *"un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5"* – considerato che i dipendenti (sia a tempo indeterminato che determinato, part-time e full time senza distinzione ma per teste) in servizio al 31/12/2018 erano pari a n. 10 la somma è stata quantificata in **euro 845,00**;
- Lett. d) *"un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"* quantificato in **euro 728,40**;

PRESO ATTO che si conferma la decurtazione per effetto del trasferimento in capo all'Unione delle Alpi Orobie Bresciane del personale di Polizia Locale ammontante ad **€ 5.407,82** in applicazione dell'ex articolo 1, comma 236 della L. n. 208/2015;

PRESO ATTO che la parte stabile del Fondo risorse decentrate al netto della suddetta decurtazione ammonta ad € 36.379,13 di cui € 33.543,06 soggette al limite ed € 2.836,07 NON soggetti al limite di cui all'art. 23 comma 2 del DL 75/2017;

CONSIDERATO che ai fini della quantificazione delle risorse variabili è necessario tenere conto del comma 2, del suddetto articolo 79 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, il quale stabilisce che è possibile alimentare il fondo per le risorse decentrate da destinare al personale di qualifica non dirigenziale con importi che soggiacciono ai limiti, ai vincoli e ai tetti sui fondi per la contrattazione decentrata di cui all' art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010, nonché dall'art. 23, del Dlgs. n. 75/17 e in aggiunta a quelle già previste dai precedenti contratti nazionali, come richiamate dalla lettera a) dello stesso articolo.

Le stesse sono riassunte, relativamente all'anno 2023, sullo schema allegato A) al presente documento istruttorio. Per il Comune di Malonno si confermano:

- la percentuale dell'1,2% del monte salari del 1997 per **€ 2.635,63;**
- le economie rilevate sulle somme non distribuite sul fondo 2022 per **€ 1.178,06;**
- i risparmi sul fondo straordinari per **€ 2.764,10;**
- somme distribuibili per la distribuzione dell'incentivi tecnici ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 360/2023 ammontanti ad **€ 5.000,00;**
- somme ricevute dal Ministero dell'Interno per il subentro dell'ente nella banca dati ANPR per **€ 1.500,00;**

Di seguito si evidenziano le voci introdotte dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021 del 16 novembre 2022 che si propone di prevedere per il corrente anno dopo aver riscontrato i presupposti necessari a tale inserimento e precisamente la propria capacità di bilancio:

- comma 3 *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.”.* Tale importo è stato quantificato in **euro 1.022,84** per l'anno 2022 e per lo stesso importo per l'anno 2023 ed è da considerare fuori dal limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017.

La delegazione trattante alla luce delle somme sottratte a decorrere dal 2019 al Fondo decentrato dei dipendenti non dirigenti per destinarle al fondo delle EQ (ex PO) quantificate in € 2.122,26 annue decide di destinare l'intera percentuale dello 0.22% sul monte salari 2018 al Fondo Decentrato senza riproporzionamento ad altri scopi;

- comma 5: *“le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.”* Tale importo, come sopra riportato relativamente alle risorse stabili, è quantificato in **euro 1.690,00** per entrambi gli anni 2021 e 2022 ed è da considerare fuori dal limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017;

APPURATO che per l'anno 2023 le somme destinate al fondo delle elevate qualificazioni ammontano ad **€ 8.130,00** sulla base delle pesature stabilite dal regolamento adottato dalla Giunta Comunale e accertandosi che venga garantita la copertura minima del 15% da destinare alla retribuzione di risultato;

PRESO ATTO che la delegazione trattante nel corso della seduta del 12 settembre ha stabilito di destinare la somma risparmiata nel corso dell'anno per la mancata assegnazione dell'incarico di elevata qualificazione all'area tecnica, al fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente necessaria alla copertura ai sensi del D.lgs n. 75/2017 (art 23, comma 3) tenuto conto dell'erogazione di servizi malgrado la mancanza del personale nell'area tecnica; tale somma è quantificata in **€ 6.370,00;**

PRESO ATTO pertanto che la parte variabile del fondo decentrato ammonta ad € 23.183,47 di cui € 9.005,63 soggette al limite ed € 14.177,84 NON SOGGETTE al limite dell'art. 23 comma 2 del D.L. 75/2017;

APPURATO che il totale del Fondo Salario accessorio destinato al personale non dirigente ammonta ad € 59.562,60 di cui € 42.548,69 soggetti a limite ed € 17.013,91 NON SOGGETTE a limite ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.L. 75/2017;

PRESO ATTO dell'applicazione della decurtazione al fine del rispetto del vincolo ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 di importo pari ad **€ 2.122,26;**

RICHIAMATO l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

PRESO ATTO che la circolare 25/2022 della Ragioneria Generale dello Stato così come la circolare RGS 23/2023 hanno chiarito che siano da considerare salario accessorio la quota di Retribuzione di posizione ex art. 107, comma 1 del CCNL 17/12/2020 al netto delle eventuali maggiorazioni di cui all'art. 41 del CCNL 1998/2001 commi 4 e 5 e la retribuzione di risultato;

PRESO ATTO che il segretario Comunale è gestito mediante convenzione di segreteria con i Comuni di Paisco Lovenò e Vione e che la percentuale a carico del Comune di Malonno, ente capofila, è del 66.67 per cento;

PRESO ATTO che si rende necessario il ricalcolo del vincolo del 2016 per il Fondo del segretario comunale come di seguito:

- Retribuzione di posizione al netto dei rimborsi dai Comuni di Paisco Lovenò e Vione € 5.225,32;
- Retribuzione di risultato € 4.279,71;

Il totale del fondo 2016 del segretario Comunale ammonta ad € 9.505,03;

VISTE le somme spettanti al segretario comunale nel 2023 adeguate al rinnovo del contratto nazionale CCNL 17/12/2020:

- Retribuzione di posizione al netto dei rimborsi dai Comuni di Paisco Lovenò e Vione € 5.486,96;
- Retribuzione di risultato € 4.474,92;

Il totale del fondo 2023 del segretario Comunale ammonta ad € 9.961,88;

PRESO ATTO che la differenza ammontante ad € 456,85 essendo dovuta al rinnovo del contratto nazionale è fuori dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;

DATO inoltre atto che anche per l'anno 2023 è stata confermata la somma di **€ 3.857,70.=** quale importo da destinarsi a straordinario, somma rientrante nei limiti dell'art. 14, c. 4 del CCNL 1.4.1999;

PRESO ATTO PERTANTO che ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001, non possa superare il corrispondente importo rideterminato per l'anno 2016 ammontante **ad € 61.919,16;**

DATO ATTO che come si evince dagli allegati prospetti che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente viene rispettato il suddetto vincolo per l'anno 2023;

CERTIFICA

- Che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l'anno 2023, non superano il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- Che ai sensi dell'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015 e della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 12 del 23 marzo 2016 viene applicata la decurtazione del fondo per l'importo di € 5.407,82 relativa al trasferimento dell'Agente di Polizia Locale in capo all'Unione delle Alpi Orobie Bresciane;
- Che ai sensi dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 viene applicata la decurtazione ammontante ad € 2.122,26;
- Che ai sensi della Circolare 8 maggio 2015 emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato e per le motivazioni espresse, non viene applicata alcuna decurtazione permanente prevista dall'art. 1, comma 456 della Legge 147/2013;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di costituzione del Fondo integrativo per l'anno 2023 che confluirà nella deliberazione dell'Organo esecutivo inerente la costituzione del C.C.I.D. in argomento, atteso che i costi del contratto decentrato, previsti negli strumenti di programmazione economico-finanziaria del corrente esercizio, risultano avere sufficiente copertura finanziaria e sono compatibili con i vincoli di Bilancio art. 8 del CCNL del 16.11.2022.

Addì, 25 ottobre 2023

IL REVISORE DEI CONTI


